

Piazza della Resistenza, n. 1 – 88900 Crotone (KR)
Tel. 0962/921111 - P.E.C.: protocollocomune@pec.comune.crotone.it
- https://www.comune.crotone.it

## SETTORE 7 – POLIZIA LOCALE SERVIZIO 7.1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI

## **DISCIPLINARE DI GARA**

(PROCEDURA APERTA TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 E 95 DEL D. LGS. n. 50/16)

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'*ITER* SANZIONATORIO CONCERNENTE LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL BIENNIO 2021-2022 (C.I.G.: 8563585DE3)

## INDICE

| PREMESSA   |
|--|
| Procedura di gara e criterio di scelta per l'aggiudicazione dell'appalto4                  |
| Contenuto del Disciplinare di gara5  |
| Bando di gara5   |
| 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI5                                    |
| 1.1 Documenti di gara  |
| 1.2 Chiarimenti  |
| 1.3 Comunicazioni  |
| 1.4 Sopralluogo  |
| 2. OGGETTO DELL'APPALTO  |
| 3. DURATA, VALORE, PREZZO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO                                   |
| DELL'APPALTO   |
| 3.1 Durata, decorrenza ed efficacia dell'appalto 8   |
| 3.2 Valore dell'appalto, prezzo a base di gara e corrispettivo9                            |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI                              |
| DI PARTECIPAZIONE  |
| 5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  |
| 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA   |
| equisiti di idoneità   |
| 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria14  |
| 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale  |
| 6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni      |
| di imprese di rete, i G.E.I.E. (gruppi europei di interesse economico)15                   |
| 6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane ed i consorzi stabili 10 |
| 6.6. Precisazioni in ordine ai mezzi di prova dei criteri di selezione                     |
| 7. AVVALIMENTO   |
| 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 1   |
| 9. GARANZIA PROVVISORIA 19   |
| 10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)                   |
| 11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  |
| E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA   |
| 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 2  |
| //// 17 / 1 / N/31 / 1/3   N   |

| 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMININISTRATIVA                       |      |
|---|------|
|   |      |
| 13.1 Domanda di partecipazione  | 24   |
| 13.2 Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)                                       | 26   |
| 13.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati                                | 28   |
| 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA                                       | 30   |
| 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA                                     | 30   |
| 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE                             | 31   |
| 17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA                                       | 32   |
| 17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio relativo    |      |
| ai criteri dell'offerta tecnica   | 34   |
| 18. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA                      | . 36 |
| 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  | 36   |
| 19.1 Apertura della busta "A" - Verifica della documentazione amministrativa          | . 36 |
| 19.2 Apertura delle buste "B" e "C" – Valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta |      |
| economica   | 37   |
| 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  | 38   |
| 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO                               | 38   |
| 22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ STIPULATO CON LA PREFETTURA – UFFICIO                      |      |
| TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE (U.T.G.)  | 40   |
| 23 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI                                 |      |
| ESECUZIONE  | . 41 |
| 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  | 42   |
| 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  | . 42 |
| 26. DISPOSIZIONE FINALE   | 42   |

#### **PREMESSA**

Nel testo che segue, con il termine:

- "Impresa" s'intende l'aggiudicatario della Richiesta di Offerta presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
  - "Amministrazione" s'intende il Comune di Crotone aggiudicatore;
  - "MEPA", s'intende il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
  - "ANAC", s'intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - "MIT", s'intende il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - "RDO", s'intende la richiesta di offerta che l'operatore economico deve presentare sul MEPA;
  - "DDG", s'intende il presente Disciplinare di gara;
  - "BDG", s'intende il Bando di indizione della gara;
  - "CSA" s'intende il Capitolato speciale d'appalto;
  - "DGUE", s'intende il Documento di gara unico elettronico;
  - "CPL" s'intende il Comando di Polizia Locale presso il Comune di Crotone;
  - "CdS" s'intende il Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e ss.mm. e ii.);
  - "Codice" s'intende il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18/04/16, n. 50 e ss. mm. e ii.);
  - "A/R" s'intende la notifica a mezzo atto giudiziario, ossia ai sensi della L. 20/11/82, n. 890;
  - "PEC" s'intende la notifica a mezzo posta certificata, ai sensi della normativa vigente;
  - "CAD" s'intende la Comunicazione di avvenuto deposito per notifica di compiuta giacenza;
  - "CAN" s'intende la Comunicazione di avvenuta notifica a mezzo posta;
  - "SI" s'intende il sistema informatico in uso al CPL;
  - "CCP" s'intende il conto corrente postale dell'Amministrazione;
  - "RUP", s'intende il responsabile unico del procedimento.

## Procedura di gara e criterio di scelta per l'aggiudicazione dell'appalto.

Per l'affidamento dell'appalto sopra intestato, l'Amministrazione si avvarrà, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del Codice, di una procedura aperta mediante RDO su MEPA, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondi i criteri riportati nel presente DDG.

L'affidamento è stato disposto con determina a contrarre dell'Amministrazione comunale.

Il MEPA è uno degli strumenti di acquisto previsti dal Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale i soggetti aggiudicatori (amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 del Codice, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice medesimo, secondo le procedure dettate dal predetto Sistema. Il MEPA è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal suddetto Ministero.

Per il calcolo del valore di acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i soggetti aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il MEPA consente, nello specifico, acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Le procedure telematiche di acquisto mediante il MEPA vengono adottate e utilizzate dai soggetti aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

In qualsiasi momento, le imprese interessate possono avviare la richiesta di abilitazione e le Amministrazioni possono acquistare scegliendo le offerte pubblicate direttamente dal catalogo (ordine diretto) oppure negoziando con i fornitori abilitati (negoziazione).

Gli acquisti effettuati attraverso il MEPA sono realizzati in conformità alle disposizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/03, n. 196, e ss. mm. e ii.) e dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 07/03/05, n. 82 e ss. mm. e ii.).

## Contenuto del Disciplinare di gara

Il presente DDG contiene:

- 1) le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Amministrazione;
- 2) le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- 3) i documenti da presentare a corredo dell'offerta;
- 4) la descrizione delle fasi di svolgimento della gara, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio sopra emarginato, meglio specificato nel CSA.

## Bando di gara

Il BDG è stato pubblicato:

- sulla piattaforma telematica del MEPA, collegandosi all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it;
- sulla Piattaforma telematica dei bandi di gara istituita presso l'ANAC ("Portale della Trasparenza"), accessibile sul *web* tramite collegamento all'indirizzo

## http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm;

- sul sito *internet* del MIT, accedendo alla Sezione "Consultazione bandi, avvisi ed esiti di gara", collegandosi all'indirizzo *https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page*;
- sul sito *internet* dell'Amministrazione, accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti", tramite collegamento all'indirizzo

## https://trasparenza.comune.crotone.it/trasparenza/generale/150/bandi-di-gara-e-contratti.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Crotone (codice NUTS: ITF62).

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile di P.O. del Servizio di Polizia Locale, Antonio COGLIANDRO – PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it.

## 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

## 1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- il CSA;
- il presente DDG;

- il BDG;
- Istanza di partecipazione;
- modello di DGUE.

La predetta documentazione di gara costituisce parte integrante e sostanziale della lettera di invito a presentare l'offerta, generata automaticamente dalla piattaforma telematica del MEPA, ed è disponibile all'indirizzo <a href="https://www.acquistinretepa.it">https://www.acquistinretepa.it</a>, tra la documentazione allegata alla RDO di cui trattasi.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono, necessariamente, abilitarsi al Portale, previa registrazione allo stesso, collegandosi telematicamente all'indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html.

#### 1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Portale, accedendo all'apposita sezione dedicata alla gara, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione dedicata alla gara.

#### 1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC ovvero, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice medesimo.

Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate se inviate all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C. o di posta elettronica ordinaria, ovvero problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente, sarà declinata ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, gruppo europei di interesse economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 1.4 Sopralluogo

Previo appuntamento concordato con il CPL, le imprese partecipanti potranno effettuare un sopralluogo per visionare i luoghi e le strumentazioni utilizzate dal CPL medesimo, al fine di poter presentare offerte conformi alle peculiarità previste dal servizio oggetto di affidamento.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato presso la sede del CPL.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'*iter* sanzionatorio concernente le violazioni alle norme del C.d.S, comprensivo della fornitura di relativo *software* gestionale.

Sono, altresì, previsti i servizi di postalizzazione per la notificazione dei verbali di accertamento secondo la normativa in materia, per i contravventori sul territorio nazionale, i servizi di gestione in modo completamente automatizzato di tutte le fasi relative all'invio dei verbali di accertamento di violazione tramite PEC.

Il servizio proposto dovrà gestire il complessivo *iter* procedurale delle violazioni secondo una logica di filiera che dovrà comprendere almeno le seguenti attività: *data-entry*, acquisizione dei dati per la stampa, stampa e confezionamento di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione per la notificazione postale o notifica via PEC nei casi previsti dalla normativa vigente, rinotificazione dei verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti con riscontro elettronico e creazione immagini, archiviazione cartacea cartoline AR, mancati recapiti, CAD e CAN non ritirati, normalizzazione dei dati inerenti l'emissione dei ruoli/ingiunzioni di riscossione delle violazioni alle norme del CdS, archiviazione digitale della documentazione amministrativa relativa ai procedimenti sanzionatori a norma del Codice dell'amministrazione digitale e relativi decreti attuativi.

Nello specifico, il servizio dovrà essere strutturato come di seguito indicato.

**A)** Il personale addetto del CPL curerà il servizio di *data entry*, consistente nell'inserimento in banca dati, mediante il *software* di cui al punto precedente, dei dati contenuti nei preavvisi di violazione e nei verbali di contestazione, nonché dei dati del conducente forniti dagli obbligati (per le violazioni non immediatamente contestate che comportino la decurtazione dei punti), provenienti da supporto cartaceo o importati da sistemi di rilevamento automatico degli illeciti, quali *devices* mobili, street control, o altre strumentazioni che in futuro il CPL potrà avere in dotazione.

## B) L'Impresa, a sua volta, curerà le seguenti attività:

- ➤ elaborazione, stampa e imbustamento dei verbali di accertamento trasmessi dal CPL, ai fini dell'inoltro a mezzo A/R, in Italia, oppure, in presenza di domicilio digitale, la gestione della notifica a mezzo PEC, senza oneri aggiuntivi per il CPL, da effettuarsi in conformità alle normative nazionali vigenti in materia di notifica e di protezione dei dati personali;
- rendicontazione elettronica delle notifiche, ossia acquisizione degli avvisi di ricevimento delle A/R, delle CAD e dei plichi non recapitati, scannerizzazione del supporto cartaceo e successiva archiviazione elettronica su *files* realizzati in modo da consentire l'acquisizione automatica nel *software* gestionale comunicazione degli esiti di notifica, consegna archivio elettronico e fisico degli atti al CPL;
- rendicontazione dei pagamenti eseguiti dagli utenti presso gli uffici postali e/o altro sistema di pagamento eventualmente in uso al Comando o proposto in sede di offerta, mediante collegamento e importazione automatica dei dati e delle relative immagini all'interno del *software* gestionale.
- ➤ normalizzazione dati ai fini dell'emissione dei solleciti pre-ruolo o pre-ingiunzione, con modulo prestampato del tipo "comunicazione di ultimo avviso", o per l'emissione dei ruoli in formato elettronico compatibile con i sistemi informatizzati dell'ente deputato alla riscossione coattiva;

➤ assistenza e manutenzione in loco e/o da remoto, come meglio specificato all'art. 12 del CSA ("Modalità di svolgimento del servizio"), da prestarsi per l'intera durata dell'appalto e con costi a totale carico dell'Impresa medesima, al fine di garantire il corretto funzionamento del software fornito.

Il servizio dovrà uniformarsi alla realtà del SI attualmente utilizzato dal CPL, ovvero, in alternativa, potrà essere svolto con l'ausilio di altri programmi che consentano l'interfacciamento con i dati presenti da utilizzarsi per la gestione delle procedure oggetto d'appalto, senza che ciò comporti alcun costo o onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Ne consegue che qualsiasi intervento correttivo e/o di allineamento alle procedure in uso al CPL è da intendersi ad esclusivo carico dell'Impresa. A tal fine, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Impresa i tracciati *record* per l'interscambio dei flussi.

L'Impresa assumerà, altresì, la gestione di tutti gli atti pregressi relativi alla precedente gestione, nei limiti della decorrenza dei termini e senza alcuna interruzione del servizio medesimo; pertanto, dovrà farsi carico della gestione dei verbali elevati anche prima della data di affidamento, comprese le attività correlate e conseguenti al completamento dell'iter sanzionatorio, sempre che non siano decorsi i termini di decadenza ovvero di prescrizione dell'atto.

## 3. DURATA, VALORE, PREZZO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

## 3.1 Durata, decorrenza ed efficacia dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Si evidenzia che l'avvio del servizio e la stipula del contratto resteranno condizionati alla realizzazione, da parte dell'Impresa, delle attività prodromiche previste al successivo comma 6, nonché di quelle ulteriori eventualmente offerte in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, se, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione ne farà richiesta, l'Impresa si impegnerà a proseguire il servizio, alle medesime, o più favorevoli, condizioni contrattuali per la predetta, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura prevista per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

Resterà salva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui la suddetta procedura sarà definita in un tempo inferiore rispetto alla proroga richiesta.

Alla data di scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto nei periodi precedenti, il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del Codice, qualora ne ricorreranno i presupposti, l'esecuzione del contratto potrà avere inizio, su disposizione dell'Amministrazione, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, previo accertamento dei requisiti dichiarati dall'Impresa e la costituzione da parte della stessa delle cauzioni di cui all'art. 15 ("Garanzie") del CSA.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa, con l'ausilio di proprio personale qualificato, dovrà occuparsi delle fasi di installazione, parametrizzazione della procedura *software* e attivazione del servizio, nonché erogare, presso la sede dell'Amministrazione, le giornate della formazione al personale addetto all'uso della procedura, secondo un calendario da concordare con il CPL.

In particolare, dovrà garantire le seguenti attività:

- ➤ installazione e configurazione del *software* di base (*client* e *server*) per garantire il corretto funzionamento del sistema, compresa eventuale ottimizzazione delle prestazioni;
- ➤ automatizzazione delle operazioni di *backup* e di salvaguardia e sicurezza dei dati per garantirne il salvataggio costante anche in caso di interruzione anomala della rete di alimentazione;
- configurazione degli accessi, dalle postazioni, alle banche dati esterne;
- impostazione della sicurezza con l'identificazione dei profili utenti e *password*;
- ➤ impostazione dei parametri personalizzabili della procedura secondo le indicazioni degli operatori del CPL;
- ➤ effettuazione delle verifiche e dei *test* necessari a garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema di verbalizzazione.
- migrazione dei dati dal precedente al nuovo software gestionale.
- ➤ formazione del personale del CPL, con durata calibrata all'esigenza di fornire un'approfondita conoscenza delle modalità di utilizzo del *software*.

I costi necessari per il compimento delle suddette attività saranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Scaduto il predetto termine, ai fini dell'effettivo avvio del servizio, sarà redatto apposito verbale nel quale si attesterà il regolare adempimento delle attività previste o, in difetto, le inadempienze riscontrate. Se saranno segnalate disfunzioni, le stesse dovranno essere eliminate nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della segnalazione. Se le disfunzioni segnalate non saranno eliminate in termine, l'aggiudicazione verrà revocata.

## 3.2 Valore dell'appalto, prezzo a base di gara e corrispettivo

Il valore complessivo dell'appalto, riferito a 2 (due) anni di durata contrattuale più ulteriori 12 (dodici) mesi di eventuale rinnovo del contratto, è pari ad €98.400,00, oltre di I.V.A.

Si precisa che l'importo sopra indicato è stato calcolato tenendo conto del numero di atti che si stima di trasmettere, annualmente, all'Impresa per la successiva notifica, sulla base del dato storico rilevato fino ad oggi, e che, complessivamente, ammonta ad una media di 8.000 (ottomila) accertamenti per anno.

Il prezzo a base di gara viene stimato in  $\mathbf{\mathfrak{E}}$  4,10 (quattro/10), al netto di I.V.A., per ciascun verbale predisposto per la notifica e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene.

Il corrispettivo per il servizio è a misura e, pertanto, sarà determinato sulla base del numero di verbali predisposti per la notifica. Nello specifico, il corrispettivo dell'Impresa verrà calcolato in base al prezzo unitario del verbale offerto in sede di gara, moltiplicando lo stesso per tutte le infrazioni che si saranno trasformate in verbali pronti per la postalizzazione o l'invio con PEC.

L'importo del corrispettivo, nella misura sopra indicata, costituirà l'unica esposizione debitoria dell'Amministrazione nei confronti dell'Impresa per tutte le attività che dovranno, utilmente, essere svolte per lo svolgimento del servizio a regola d'arte.

Il valore complessivo dell'appalto, di cui al comma 1, è stato determinato nel seguente modo: € 4,10 (prezzo unitario) x 8.000 (stima verbali) = € 32.800,00 x 30 anni (durata contrattuale + eventuale proroga) = € 98.400,00. L'importo è da intendersi puramente indicativo e potrà variare, in relazione al numero delle sanzioni amministrative elevate dal CPL durante il periodo del rapporto contrattuale. Il suo verificarsi o meno non darà

adito, per nessun motivo, all'Impresa di vantare condizioni e prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara, i quali rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il costo della manodopera, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa, è stimato, in via presuntiva, in € 44.20, pari al 45% del valore complessivo dell'appalto, tenuto conto delle previsioni dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da imprese rientranti nel settore metalmeccanico – industria.

Poichè il servizio oggetto dell'appalto viene interamente esternalizzato, l'importo degli oneri contro i rischi di interferenze con l'attività dell'Amministrazione è pari a zero e, per tale motivo, non si rende necessario redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito D.U.V.R.I.).

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

# 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; inoltre, l'inosservanza determina l'applicazione dell'articolo 353 c.p.;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

  In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà, obbligatoriamente, far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione od offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese "retiste" per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/13);
- per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/13).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito, oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa "retista", la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R. D. 16/03/42, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e 5 e ss. mm. e ii.;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono, comunque, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. n. 165/01.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice vanno rese:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del BDG, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione o, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, c.p., o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o, ancora, in caso di revoca della condanna medesima (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), L. n. 55/19).

La dichiarazione di cui ai commi 4 e 5 del Codice vanno rese dall'operatore economico.

## Pertanto, il concorrente deve dichiarare:

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/73, n. 602;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- che l'operatore economico non è sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del R. D. 16/03/42, n. 267 (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della L. n. 55/19);
- che l'operatore economico non è sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 19/10/17, n. 155, e dall'articolo 110 del Codice (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, D. Lgs. n. 14/19, a partire dal 15/08/2020);
- che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
  precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
  ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze,
  l'Amministrazione motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della
  stessa;
- che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- che la partecipazione dell'operatore economico non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, e non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- che l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 08/06/01, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 09/04/08, n. 81;
- che l'operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19/03/90, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12/03/99, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 13/05/91, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/91, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, L. 24/11/81, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del BDG e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nelle disposizioni di seguito specificate.

## 6.1 Requisiti di idoneità

Per i soggetti obbligati, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in altro registro o albo previsto dalla legge (ad es.: albo delle società cooperative istituito presso il Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto presso le camere di commercio).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova dei requisiti, l'Amministrazione acquisirà d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), del Codice e dell'allegato XVII dello stesso, l'operatore economico dovrà:

- 1. aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale non inferiore ad euro 100.000, 00;
- 2. aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato specifico d'impresa non inferiore ad euro 80.000,00.

La comprova del requisito relativo al primo punto (fatturato globale) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, Parte I, del Codice, mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del BDG.

La comprova del requisito relativo al secondo punto (fatturato specifico) è fornita mediante la presentazione delle copie conformi delle fatture riportanti, in modo analitico, le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali, sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

## 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente dovrà:

- a) presentare l'elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del BDG, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (pubblici o privati) dei servizi, per un importo non inferiore ad euro 80.000,00;
- b) indicazione del personale previsto per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto in possesso dei requisiti di legge, così come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 (o ISO 9001:2015) e ISO 27001:2013 (o ISO 27001:2017), rilasciate da soggetto accreditato, ovvero certificazione equivalente e/o misure equivalenti

di garanzia delle qualità rilasciate da Enti accreditati. Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 87 del Codice.

La comprova del requisito di cui al primo punto (elenco servizi) è fornita, a seconda dei casi, nei modi di seguito indicati.

## In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- ✓ dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il codice identificativo gara (CIG), ove disponibile, e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

## In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ originale o copia conforme dei contratti, unitamente ad originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

La comprova del requisito di cui al secondo punto (certificazione di qualità è fornita mediante una delle seguenti modalità:

✓ originale o copia conforme del certificato.

# 6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete, i G.E.I.E. (gruppi europei di interesse economico)

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il divieto di incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e 5, di trovarsi nelle situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01, valgono:

- > per ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o del G.E.I.E.;
- ➤ per ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, oppure dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure in altri albi o registri specifici previsti dalla legge deve essere posseduto:

➤ da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o del G.E.I.E.;

➤ da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, oppure dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, o dal consorzio G.E.I.E., o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, o dal consorzio, G.E.I.E., o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato *in toto* dalla mandataria, oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

Nell'ipotesi di raggruppamento misto, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di G.E.I.E., il suddetto requisito deve essere posseduto:

- > in caso di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- ➤ in caso di pluralità di servizi/forniture, dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio/fornitura non è frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il servizio di punta richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato *in toto* dalla mandataria, oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

Il requisito relativo alla **certificazione di qualità** deve essere posseduto da ciascuna impresa aderente al raggruppamento, al consorzio, al G.E.I.E. o al contratto di rete.

## 6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane ed i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il divieto di incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e 5, di trovarsi nelle situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01, valgono per il consorzio e le imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o in albi specifici previsti dalla legge, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati:

in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice,

direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, i quali sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

➤ in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Il requisito relativo alla **certificazione di qualità** deve essere posseduto da ciascuna impresa aderente al consorzio.

## 6.6. Precisazioni in ordine ai mezzi di prova dei criteri di selezione

I mezzi di prova dei criteri di selezione sono quelli indicati nel presente Disciplinare e, ove compatibili, nell'Allegato XVII del Codice ("Mezzi di prova dei criteri di selezione").

La documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico.

Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice e della Delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza preposta, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità medesima.

L'Amministrazione potrà procedere al controllo dei requisiti in qualsiasi momento della gara.

L'Amministrazione, successivamente, procederà ad effettuare le verifiche dei requisiti generali e tecnici autocertificati per come disposto dalla normativa vigente. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice medesimo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A., iscrizione a specifici albi,, certificazione di qualità, *etc.*).

Il concorrente che voglia far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dall'art. 89 citato. Nello specifico, dovrà presentare:

- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (pertanto, al fine di assolvere a detto onere, l'impresa ausiliaria dovrà compilare il proprio D.G.U.E.).
- una dichiarazione sostitutiva resa dall'ausiliaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria medesima, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; c) originale o copia autentica

del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la **specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può, a sua volta, avvalersi di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla gara sia l'impresa l'ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti.

## 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il sub-appalto alle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016.

L'Amministrazione, inoltre, resterà estranea da qualsiasi tipo di controversia che potrà insorgere tra l'Impresa ed eventuali subappaltatori.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 106 del Codice, il contratto non potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria ovvero di fallimento della stessa, pena l'immediata risoluzione del contratto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria.

## 10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

L'art. 65 del D. L. n. 19/05/2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto rilancio), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020, ha disposto che le stazioni appaltanti e gli operatori economici, come definiti dal Codice (art. 3, comma 1, lettere o e p), sono temporaneamente esonerati, per il periodo compreso tra il 19/05/2020 ed il 31/12/2020, dall'obbligo di versare i contributi in favore dell'ANAC.

Nello specifico, l'esonero temporaneo riguarda le procedure di gara avviate dal 19/05/2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, tra le quali va inclusa anche la procedura oggetto del presente disciplinare.

Pertanto, ai sensi del richiamato art. 65 del D. L. 19/05/2020, n. 34, gli operatori economici che intendessero partecipare alla gara devono, allo stato, ritenersi esonerati dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere presentata, <u>unicamente</u>, collegandosi al Portale telematico "acquistinretepa.it", accessibile, on line, all'indirizzo htpps://www.acquistinretepa.it, utilizzando le credenziali di abilitazione all'area riservata acquisite con le modalità previste al punto 1.1 del presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro la data e l'ora stabiliti al punto IV.3.4 del BDG, da intendersi, a tal fine, ivi integralmente riportato e trascritto;

L'offerta del concorrente deve contenere:

"A – Documentazione amministrativa":

"B – Offerta tecnica";

"C – Offerta economica".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Si sottolinea che, nelle procedure telematiche, è sempre necessaria la firma digitale, non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è omissibile.

Le dichiarazioni (dichiarazioni sostitutive e DGUE elettronico) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall'Amministrazione, nella piattaforma digitale.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/00.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara dovessero, ancora, essere in corso, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla stessa, ovvero richiedere di produrre un'apposita attestazione circa la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente a prendere parte alla gara.

L'imposta di bollo per la partecipazione dovrà essere assolta in modo virtuale, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 642/72, come modificato dall'art. 1, comma 597, della L. 27/12/13, n. 147 ("Legge di stabilità"). L'imposta ammonta ad € 16,00 per l'offerta economia. A tal fine, si segnala che, con la risoluzione n. 12/E del 03/03/15, l'Agenzia della Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta con modelli F23 o F24.

I codici tributo relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- > per il pagamento del bollo virtuale con modello F23, il codice tributo è 456T;
- > per il pagamento del bollo virtuale con modello F24, il codice è 2501.

Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Crotone è TD4.

Poiché nella compilazione *online* dei modelli F23 ed F24 non è possibile inserire il CIG di riferimento della gara, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione recante, in allegato, a seconda del caso, il modello F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00, con l'indicazione dell'oggetto o, almeno, del CIG. Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa".

#### 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, *etc.*).

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla **procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo

termine, il concorrente è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i documenti sotto indicati firmati digitalmente, come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 07/03/05, n. 82), e contenuti in un *file* compresso (*rar, zip, etc.*), anch'esso firmato digitalmente (<u>la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare, i quali devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia).</u>

Il format "A – Documentazione Amministrativa" deve contenere:

- Domanda di partecipazione;
- ➤ DGUE;

## 13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello messo a disposizione della Piattaforma digitale e, comunque, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, così come previsto dal D. L. 18/04/19, n. 32, conv., con mod., dalla L. 20/06/19, n. 20.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

★el caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Lel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Lel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) <u>se</u> la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del D. L. 10/02/09, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) <u>se</u> la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10/02/09, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) <u>se</u> la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

★el caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

★ concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- ➤ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- torizza l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

## (oppure)

n autorizza l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

★esta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, e ss. mm. e ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/03/42, n. 267 (cd. "Legge fallimentare"):

chiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, lett. d), del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della Legge fallimentare;

Il concorrente allega:

pia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

pia conforme all'originale della procura <u>oppure</u>, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 13.2. Documento di gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D. M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/16 e ss. mm. e ii., messo a disposizione sulla piattaforma digitale, secondo quanto di seguito indicato.

# Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente compila la sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

## Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, ove pertinente, e alla Parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- ➤ PASSOE dell'ausiliario.

# In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list":

dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata, ai sensi del D. M. 14/12/10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 37 del D. L. 03/05/10, n. 78, conv. in L. n. 122/10;

## (oppure)

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. M. 14/12/10 citato, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente DDG.

Dichiarazioni integrative ex art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice. Nelle more dell'aggiornamento delle disposizioni relative al DGUE, secondo le disposizioni previste nel decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19/04/17, n. 56, l'operatore economico attesta che:

- ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze l'Amministrazione motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- n ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- n ha presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- Èn è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

## Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- <u>la sezione A</u> per dichiarare il possesso del requisito relativo all'**idoneità professionale**;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- <u>la sezione C</u> per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità professionale e tecnica**;
- <u>la sezione D</u> per dichiarare il possesso del requisito relativo ai **sistemi di garanzia della qualità** (se previsto).

#### Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## Il DGUE deve essere presentato:

- ➤ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- > nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese "retiste", se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese "retiste" indicate;
- > nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/16, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 56/17.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive *ex* art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice medesimo, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la citata dichiarazione *ex* art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del BDG.

## Il concorrente allega:

- ➤ PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, Delibera n. 111 del 20/12/12 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- ➤ CSA, sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa (in caso di raggruppamenti/aggregazioni/consorzi ordinari, il CSA dovrà essere sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento);
- copia del documento/i di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i (scansione/i del/i documento/i originale/i).

## 13.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

## Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

★to costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

## Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ★andato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- chiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ★to costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- chiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- chiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
  - 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

- rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- 3) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

## se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- ★pia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/05 (CAD Codice dell'amministrazione digitale), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- chiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre:
- chiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

## se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- ★pia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- chiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

# <u>se</u> la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

★ caso di R.T.I. costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

#### (in alternativa)

- ★ caso di R.T.I. costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

- funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Dopo aver inserito la documentazione amministrativa, la piattaforma digitale mette a disposizione il *format* B per l'offerta tecnica.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai <u>criteri e sub criteri di</u> valutazione indicati nella tabella di cui al punto n. 17, gli elementi ivi indicati.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ed inserita in un *file* compresso (*zip, rar, etc.*), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice dell'amministrazione digitale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel CSA, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata la relativa procura), **a pena di esclusione** (<u>senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio</u>), tenendo conto delle indicazioni fornite al punto n. 13.1.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

L'appalto in oggetto prevede di offrire un ribasso sul prezzo posto a base di gara; di conseguenza, per il funzionamento della piattaforma digitale, il concorrente deve indicare:

- 1) la percentuale di ribasso applicata;
- 2) specificare gli oneri per la sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procederà alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica circa la congruità dell'offerta;
- 3) *la stima dei costi della manodopera*, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. L'Amministrazione procederà alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, oppure prima dell'aggiudicazione.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà, automaticamente, un *file*, in formato *pdf*, che riproduce i dati inseriti. Il *file* dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato nel sistema.

L'offerta avrà validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata la relativa procura), **a pena di esclusione** (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio), tenendo conto delle indicazioni fornite al punto n. 13.1.

#### 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In conformità a quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del Codice, poiché, all'oggi, non è ancora operativo l'Albo dei Commissari istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.), di cui all'art. 78 del Codice medesimo, i membri componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio saranno scelti dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e nelle Linee Guida adottate dalla predetta Autorità.

Fatto salvo quanto appena sopra previsto, si forniscono le seguenti precisazioni.

La Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce il servizio da appaltare.

In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, la composizione della Commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Amministrazione.

La Commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti in sede di gara e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche secondo i criteri indicati nelle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16, di attuazione del D. Lgs. 18/04/16, n. 50, recanti («Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/16 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/4/17 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/17, nonchè quelli ulteriori eventualmente previsti negli atti di gara.

Ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del Codice, l'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura aperta attivata mediante RDO sul MEPA, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri di valutazione specificati nei successivi punti n. 17 e n. 18.

Le offerte per la gara dovranno essere composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale andranno dettagliati gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, e da una parte economica, rappresentativa del ribasso percentuale applicato sul prezzo a base d'asta indicato al punto 3.2 del presente DDG ("Valore dell'appalto, prezzo a base di gara e corrispettivo"), stimato in € 4,10 (quattro/10), al netto di IVA.

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione specificati nel DDG, potrà attribuire il punteggio massimo di 70 (settanta) alla componente tecnica ed il punteggio massimo di 30 (trenta) alla componente economica.

Sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta, derivante dalla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico, la Commissione formerà la graduatoria decrescente delle offerte, aggiudicando il servizio in favore dell'offerta che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto in graduatoria.

A norma dell'art. 95, comma 12, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## 17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Max 70 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei criteri e *sub* criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella per relativa descrizione e punteggio massimo discrezionalmente attribuibile dalla Commissione giudicatrice.

| N. | CRITERIO DI<br>VALUTAZIONE                               | PUNTI<br>MAX | n.  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI<br>D<br>MAX |
|----|--|--------------|-----|---|-------------------|
| 1  | Servizio di gestione<br>dell' <i>iter</i> sanzionatorio) | 60           | 1.a | Organizzazione e qualità.  Il punteggio sarà assegnato in base alle caratteristiche tecniche e funzionali della proposta con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, coerenza, completezza, fattibilità, qualità e innovazione della proposta.  | 16                |
|    |  |              |     | ELEMENTI DI VALUTAZIONE:  1.1.a) Organicità della proposta e sua coerenza con il CSA (in particolare, con la descrizione del servizio fornita all'art. 2 – Oggetto dell'appalto Pianificazione delle attività per il rispetto delle tempistiche richieste nel CSA (punti 8 max).  1.2.a) Organizzazione del servizio e modalità adottate per garantire la trasparenza della gestione (punti 8 max). |                   |
|    |  |              | 1.b | Supporto nella gestione dell'iter sanzionatorio Il punteggio sarà assegnato tenendo conto degli aspetti funzionali e potenziali del servizio fornito (software, avvisi bonari, notifiche, assistenza e manutenzione), in relazione all'esigenza dell'Amministrazione di garantire celerità e puntualità nella gestione dell'intero ciclo dei verbali.   | 44                |
|    |  |              |     | ELEMENTI DI VALUTAZIONE:  1.1.b) Progetto e modalità di gestione del servizio per garantire la massima affidabilità negli accertamenti delle violazioni alle norme del CdS e la conseguente predisposizione degli atti per la notifica o comunicazione delle stesse (punti 16 max).   |                   |

|   |   |    |     | <ul> <li>1.2.b) Prestazioni del <i>software</i> gestionale offerto, in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del CSA punti 14 max)</li> <li>1.3.b) Tempistiche e modalità di erogazione della formazione, aggiornamento e assistenza (anche da remoto) al personale del CPL per l'impiego del programma informatico utilizzato e la risoluzione di problematiche inerenti (punti 14 max).</li> </ul> |    |
|---|---|----|-----|--|----|
| 3 | Proposte migliorative<br>e/o servizi aggiuntivi | 10 | 3.a | ELEMENTI DI VALUTAZIONE:  3.1.a) Proposte e/o servizi tesi ad incrementare le funzionalità del servizio, ove non implicanti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione; ad es.: ulteriori funzionalità del gestionale, tecnologie di rintracciabilità delle AR/CAN/CAD e di collegamento all'atto originario, servizi web informativi o di pagamento per l'utenza, etc. (punti 10 max).                    | 10 |

## Si precisa che:

- a) l'offerta tecnica dovrà recare l'illustrazione ordinata e separata degli elementi di valutazione previsti; sono consentite non oltre 10 (dieci) cartelle per ogni elemento di valutazione;
- **b**) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici, i sommari e le copertine;
- c) note in merito alle formalità della documentazione:
- **c.1**) le relazioni dovranno essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione sarà composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporterà l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), sarà sufficiente sottoscrivere in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per eventuali elaborati grafici;
- **c.2**) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, dovranno essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto c.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC (Linee Guida n. 2/2016) e dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP (Quaderno Dicembre 2011) in ordine alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate utilizzando la formula del metodo aggregativo – compensatore, la quale si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti ai criteri qualitativi in esame, ponderati per il peso relativo dei criteri medesimi.

A ciascun candidato, pertanto, si assegnerà il punteggio tecnico sulla base della seguente formula:

 $C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$ 

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**Wi** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

 $\Sigma \mathbf{n} = \text{sommatoria}.$ 

## 17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio relativo ai criteri dell'offerta tecnica


L'attribuzione dei punteggi, per ciascun criterio qualitativo previsto, avverrà attraverso il sistema del "confronto a coppie", sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario ad ogni progetto in confronto con tutti gli altri.

Il metodo prevede che, in relazione ad ogni criterio previsto, ciascun commissario ponga a confronto l'offerta di ogni concorrente con tutte le altre, indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo la seguente scala di valori:

1 – nessuna preferenza (parità); 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima.

Verrà costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell'esempio sottostante, nella quale le lettere individueranno i singoli concorrenti; all'interno di ciascuna casella costituente la matrice verrà collocata la lettera corrispondente all'elemento che sarà preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

#### ESEMPIO DI TABELLA PER IL CONFRONTO A COPPIE



Terminato il confronto a coppie, si sommeranno i punteggi attribuiti, per singolo criterio, a ciascuna offerta da parte di tutti i commissari e si trasformeranno tali somme provvisorie in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le restanti somme provvisorie con la formula Coeff(i) = 1\*Somma(i)/Somma(massima).

Ottenuti i coefficienti definitivi, questi saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili ai criteri, così da determinare il punteggio finale raggiunto dall'offerta per ciascun criterio valutato.

Ove, invece, le offerte da valutare saranno inferiori a 3 (tre), non si procederà con il metodo del confronto a coppie; in tal caso, ciascun commissario attribuirà ad ogni criterio qualitativo un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori:

| Giudizio            | Coefficiente | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento         |
|---------------------|--------------|--|
| Eccellente          | 1,0          | È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
| Ottimo              | 0,8          | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative  |
| Buono               | 0,6          | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali    |
| Discreto            | 0,4          | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio            |
| Modesto             | 0,2          | appena percepibile o appena sufficiente                        |
| Assente/irrilevante | 0,0          | nessuna proposta o miglioramento irrilevante                   |

## Si evidenzia che:

- 1) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio 0 (zero) nel confronto a coppie;
- 2) nel caso di offerta tecnica parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio 0 (zero) nel confronto a coppie;
- 3) nel caso in cui un'offerta tecnica o parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione sarà in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente DDG, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti 2) e 3);
- 4) <u>Le offerte tecniche</u> che, a seguito della valutazione dei criteri qualitativi sopra descritti, non raggiungeranno un punteggio minimo complessivo di <u>45/100</u>, a fronte del punteggio massimo attribuibile di 70/100, saranno **escluse** dalla gara, in quanto ritenute non coerenti con gli *standard* funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione;
- 5) Non si procederà alla doppia riparametrazione dei punteggi per allineare l'offerta tecnica all'offerta economica;
- 6) Non si effettueranno arrotondamenti dei punteggi e si prenderanno in considerazione soltanto i tre decimali dopo la virgola (c.d. regola del troncamento, vedi Circolare del MIT).

## 18. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA (Max 30 punti)

Il punteggio per l'offerta economica verrà assegnato in base al prezzo offerto da ciascun concorrente.

Nello specifico, verrà assegnato il massimo punteggio di 30 (trenta) punti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, stimato in € 4,10 (quattro/10), al netto di IVA, come indicato al punto 3.2 del presente DDG ("Valore dell'appalto, prezzo a base di gara e corrispettivo").

Alle altre offerte economiche, il punteggio verrà assegnato in maniera proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$Pi = \frac{}{B\sigma - Om} * 30$$

dove:

**Pi** = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo;

 $\mathbf{Bg} = \text{importo a base di gara};$ 

**Oi** = offerta economica concorrente i-esimo;

**Om** = offerta economica più bassa fra le offerte pervenute.

Non si effettueranno arrotondamenti dei punteggi e si prenderanno in considerazione soltanto i tre decimali dopo la virgola (c.d. regola del troncamento, vedi Circolare del MIT).

#### 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

## 19.1 Apertura della busta "A" - Verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel BDG.

Il seggio di gara, ove istituito (cfr. Linee Guida ANAC n. 3/2016), procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente, il seggio di gara procederà:

- > a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ➤ ad attivare la procedura di soccorso istruttorio (se previsto);
- ➤ ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti artt. 5 e 6 (cfr. comunicato del Presidente ANAC del 26/10/16, come sostituito dal Comunicato del Presidente dell'08/11/17);
- > a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ➤ ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20/12/12.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 6 saranno comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

## 19.2 Apertura delle buste "B" e "C" – Valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara (ove istituito) procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice (come detto, nel caso in cui non sia stato nominato il seggio di gara, sarà la stessa Commissione giudicatrice a procedere all'esame della documentazione amministrativa).

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente DDG.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, nonchè all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule sopra indicati (punto n. 17).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle **eventuali esclusioni** dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto n. 18.

Il punteggio finale, per ciascun offerente, si otterrà sommando il punteggio relativo all'offerta tecnico-qualitativa con quello relativo all'offerta economica e risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà conseguito il punteggio più alto.

In caso di parità nel punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio, il servizio verrà aggiudicato mediante sorteggio in seduta pubblica.

Saranno sottoposte alla valutazione di congruità le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risulteranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del Codice).

In ogni caso, la Commissione di gara potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, apparirà anormalmente bassa (art. 97, commi 1 e 6, del Codice).

Qualora risulterà necessaria la valutazione di congruità, la Commissione di gara chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto n. 21.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulterà essere conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione.

## 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta apparirà anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuterà gli elementi di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte risultanti anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulterà anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. L'Amministrazione avrà la facoltà di procedere, contemporaneamente, alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà, per iscritto, al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, contenenti, se del caso, l'indicazione delle componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegnerà un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminerà, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente. Ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, il RUP escluderà le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulteranno, nel complesso, inaffidabili.

## 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sarà stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Successivamente, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'offerente al quale l'Amministrazione avrà deciso di aggiudicare l'appalto.

Nello specifico, prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5, citato, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui al successivo art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice medesimo. La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudicherà l'appalto.

L'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non potrà essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del D. Lgs. 06/09/11, n. 159 (cd. "Codice Antimafia").

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia a norma del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia) così come modificato dalla Legge 120/2020 per quanto concerne l'informativa liberatoria. Difatti, per quanto riguarda, l'acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all'affidamento ed alla stipulazione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, sempre fino al 31/12/2021, l'art. 3, comma 2, D.L. n.76/2020 prevede che il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, sia immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; con tale liberatoria si potrà procedere a stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti sottoposti in ogni caso a condizione risolutiva, in quanto i successivi approfondimenti o le indagini, atti al rilascio della documentazione antimafia "definitiva" dovranno completarsi entro i successivi 60 giorni.

Laddove l'Impresa risulterà in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui il medesimo ha la propria sede, l'Amministrazione consulterà la Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art.1, comma 52, della L. n. 190/12 e dell'art.92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/11).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/11 dalla consultazione della Banca dati sopra indicata, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove saranno successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Impresa.

L'Amministrazione si riserva di <u>non applicare</u> la disposizione di cui all'art. 32, comma 9, del Codice. Pertanto, il contratto potrà essere stipulato anche prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Impresa dovrà presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva (richiamata dall'art. 15 del CSA) che verrà, poi, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 citato.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/10, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che avranno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Saranno a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.

L'Impresa sarà, altresì, tenuta rimborsare all'Amministrazione le spese per la pubblicità legale dei documenti di gara.

## 22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Impresa sarà tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/15, n.81.

## 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'Impresa derivante, in qualsiasi modo, dall'affidamento del servizio oggetto del presente appalto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Crotone.

È espressamente escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

## 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196 e ss. mm. e ii., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente DDG.

## 25. DISPOSIZIONE FINALE

La semplice presentazione dell'offerta implicherà l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute negli atti di gara.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso il predetto alcun obbligo sino a quando non risulteranno perfezionati, a norma di legge, gli atti necessari per la definizione della procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara, troverà applicazione la normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia di appalti di servizi, oltre al vigente Regolamento dei contratti del Comune di Crotone quale Amministrazione appaltante.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti punti si intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella materia oggetto di appalto.

Il RUP F.to Antonio Cogliandro